



Abolizione del Fondo Nazionale di Garanzia – riflessi su imprese e consumatori

Avv. Federico Lucarelli



...breve excursus normativo

Art. 7 Direttiva CEE/314/1990 - istituzione dell'obbligo di prestare la garanzia per l'insolvenza o il fallimento

«l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio del consumatore»



...breve excursus normativo

Art. 21 D.lgs. 111/1995 - in recepimento della normativa comunitaria viene attuato l'art. 7 della Direttiva 314/90 con l'istituzione del

Fondo Nazionale di Garanzia

- presso Dipartimento del Turismo (ora MIBACT dal 2013)
- disciplinato dal Regolamento adottato con DM 23/7/1999 n. 349 che prevede: « *il Fondo assicura il rimborso del prezzo ed il rimpatrio del viaggiatore all'estero*»
- assicura l'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze;
- è alimentato da un prelievo sul premio dell'RC obbligatoria (inizialmente dello 0,5%, poi divenuto il 2% e dal 2013 il 4%);
- versamento da parte delle Assicurazioni al capitolo di Bilancio Statale (cap. 836) e riassegnazione su richiesta al Fondo;
- Rendicontazione del saldo a bilancio dello Stato ogni chiusura di esercizio annuale



0,5% 2% 4%




Alcuni numeri del Fondo

– dati forniti dal Mibact

- Pratiche pervenute al Fondo dal 2009 al 2015: circa 5.700;
- Pratiche esaminate: circa 3.400;
- Pratiche ritenute ammissibili: circa 2.140
- Pratiche liquidate: circa 1.360 (63,4% rispetto alle pratiche ammissibili);
- Valore medio del rimborso: circa € 1.940,00;
- Totale importo liquidato dal Fondo: circa € 2.650.000,00;
- Circa 2.000 pratiche ancora da evadere;
- Dotazione attuale circa 4,800.000,00 (la effettiva attività è ferma al 2013)



procedura di infrazione n. 4094/2012 della Commissione Europea



*a seguito del grande afflusso pratiche di rimborso per fallimenti
Todo Mondo e Viaggi del Ventaglio (2009-2010)*



segnalazione delle Associazioni dei Consumatori



contestazione di inefficienza e inadeguatezza dotazione finanziaria



...breve excursus normativo

- **Art. 9 Legge 115/2015 - «Legge Europea 2014»**
 - prevede la **chiusura** del Fondo Nazionale di Garanzia al 31/12/2015 e apertura fase liquidatoria;
 - dispone che siano garantiti dal Fondo Nazionale i contratti sottoscritti fino al 31/12/2015;
 - dispone il passaggio dalla garanzia pubblica collettiva alla garanzia privata a mezzo di **polizze assicurative o garanzie bancarie**, che assicurino il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio (non è più indicata la messa a disposizione di una somma per il rientro da Paesi extra UE in caso di emergenza).






interviene nell'iter legislativo della legge per chiedere
lo **stralcio dell'art. 9**




Il Governo approva, unitamente all'OdG - proposta Senatrice Cardinali:
*«impegni il Governo a: valutare l'opportunità di **riconsiderare quanto prima** la materia dell'art. 9 del disegno di legge , in modo tale da confermare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla Direttiva in corso di approvazione e tenendo, altresì, conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle Direttive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini, devono essere il meno gravosi possibili e commisurati all'obiettivo da conseguire»*





- continua gli incontri presso il MIBACT (unitamente alle altre Associazioni di categoria del comparto);
- avvia lo studio per la costituzione di un Fondo associativo/interassociativo coinvolgendo partner assicurativi;
- presenta un cronoprogramma al MIBACT per costituzione e avvio Fondo;
- indirizza istanze al Ministro Franceschini sul tema e all'Ufficio legislativo del MIBACT per l'interpretazione comma II, art. 9 Legge 115/2015 (tempistica di copertura dei contratti di viaggio da parte del Fondo Nazionale; prevista decadenza trimestrale);
- propone emendamento alla Legge di Stabilità 2016 per ottenere una proroga della chiusura del Fondo.




**OTTIENE LA PROROGA DELLA DATA DI CHIUSURA DEL FONDO
DAL 31/12/2015 AL 30/6/2016**





propone ulteriore emendamento nel DDL «Milleproroghe»
per ottenere nuova proroga

**viene dato parere favorevole della X
Commissione della Camera dei Deputati,**



ma il **Government** esprime **parere contrario** in
Commissione (seduta del 3/2/2016) dal
Sottosegretario Paola De Micheli, secondo cui *«la
formulazione dell'emendamento 5.1 è suscettibile
di violare la normativa comunitaria in materia...»*



...situazione dal 30/6/2016



Il Fondo Nazionale di Garanzia ha cessato la sua operatività al 30 giugno 2016 ed ogni Agenzia di Viaggi dovrà essere in possesso dal 1 luglio 2016 di propria garanzia tramite Polizza Assicurative o garanzie Bancarie che potranno essere emesse



singolarmente da parte di Assicurazioni o Banche in rapporto con le singole Agenzie




collettivamente da parte di Enti in forma associativa (consorzi o altre forme associative) costituite da organizzatori ed intermediari (ipotesi comma III, art. 50 - Codice del Turismo) anche con il coinvolgimento di Assicurazioni



Alcuni numeri macroscopici del rischio insolvenza

- Totale Agenzie di Viaggi attive: circa 9.000
- Media dei fallimenti negli ultimi 3 anni: circa 12 l'anno (circa lo 0,14%) + circa 10 casi di insolvenza (imprese che pur non fallendo non pagano i servizi dei pacchetti o trattengono le somme ricevute per il loro acquisto = circa 0,9%)



INDICE DI RISCHIOSITA' = 0,23% DEL TOTALE ADV

Il rischio assicurato dalla garanzia è limitato agli importi versati in acconto o a saldo per viaggi non ancora partiti (non riguarda chiaramente eventuali altri debiti contratti nello stato di insolvenza o fallimento nei confronti di fornitori, dipendenti o altri terzi).



Come cambiano le Condizioni Generali di Contratto uniforme di vendita dei pacchetti –

art. 21

Prima:

«Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore:

- a) Rimborso del prezzo versato;
- b) Rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenza imputabile o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. Attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99»

Dopo:

«I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agente di viaggio intermediario o dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II e III comma dell'art. 50 Decreto Legislativo, 23 maggio 2011 n. 79.....»





Consorzio misto (sia Associazioni che Imprese ADV)



Consorzio ad attività interna (eroga servizi esclusivamente ai consorziati)



Non è fallibile (non ha la qualifica di Imprenditore commerciale richiesta dalla Legge Fallimentare)



Organi Consorzio Fogar

Organo Amministrativo CdA

Maggioranza rappresentanti categoria «Enti» (Fiavet Nazionale, Fiavet Regionali)

Restanti Membri categoria «Imprese» (AdV consorziate ed eventualmente un rappresentate Assicurazione o Banche che prestano la copertura)

Assemblea dei Consorziati

5 rappresentanti nominati dalla Categoria «Enti» (Fiavet Nazionale, Fiavet Regionali)

3 rappresentanti nominati dalla Categoria «Imprese» (AdV consorziate)

1 rappresentante nominato dalla Categoria «Assicurazioni e Banche»



Organi Consorzio Fogar

Collegio Sindacale: nominato dall'Assemblea, spettano i compiti di verifica e controllo della gestione amministrativa

Comitato Paritetico: con Associazione dei Consumatori, Tavolo di confronto e trasparenza sull'attività del Consorzio, che presta la copertura a favore dei consumatori, clienti delle AdV





Nella fase attuale:

- Il Consorzio ha procacciato una copertura assicurativa collettiva prestata da un pool di assicurazioni => il rischio dei rimborsi per fallimento/insolvenza è esternalizzato (non assunto direttamente dal Fondo consortile).
- Copertura emessa individualmente a favore di ogni AdV consorziata (in automatico con l'ammisisione al Consorzio fino a fatturati di € 1.500.000,00 e con quotazione ad hoc per fatturati da 1,5 mln a 5 mln).
- Collaborazione Fiavet e Assiteca per reperire copertura (fuori Consorzio) per AdV con fatturato superiore a 5 mln.
- Massimale aggregato di Consorzio di 3 milioni di €





In Futuro:



Il Consorzio, all'esito di eventuali chiusure positive di esercizi di bilancio, destinerà al «**Fondo di Garanzia**» (particolare appostamento del Fondo Consortile) i residui attivi, che una volta raggiunto il valore del rischio medio – ponderato derivante dai rimborsi e rimpatri dei fallimenti annui statisticamente ipotizzabili - può costituire in tutto o in parte **forma di garanzia «interna» dei rischi o strumento di riassicurazione** (controgaranzia)



Riduzione premio – costo della garanzia emessa a favore dei consorziati (modello del Fondo ABTA – Associazione Agenti di Viaggio Inglesi)



Requisiti di ammissione

step
1

Iscrizione a Fiavet o altre Associazioni di categoria aderenti;

step
2

Assenza di fallimenti, condanne per i legali rappresentanti, attestazione di regolarità contributiva e di adempimento obblighi tributari per imposte dirette e indirette;

step
3

Sottoscrizione di una quota minima (€ 50,00)

step
4

Delibera CdA Consorzio

step
5

Ammissione



Comitato Paritetico con le Associazioni dei Consumatori – ART. 17 BIS STATUTO CONSORZIO

• **Comitato Paritetico.** E' istituito il Comitato Paritetico tra l'Organo Amministrativo del Consorzio e i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative presso il CNCU. Il Comitato Paritetico ha la funzione di organo consultivo, di studio e di proposta, ai fini del miglior funzionamento delle attività del Fondo stesso, tenuto conto che le finalità del Fondo sono quelle di prestare le garanzie previste dalla Legge a tutela dei diritti del consumatore, acquirente di un pacchetto di viaggio o di servizi turistici collegati, in merito al rimborso di quanto pagato o al rimpatrio nei casi di insolvenza o fallimento delle Agenzie di Viaggi.

Ai fini della partecipazione al Comitato Paritetico dei rappresentanti dei consumatori, l'Organo Amministrativo valuterà l'eventuale presenza di accordi o Protocolli di intesa con le Associazioni dei consumatori, già in essere con i soci della categoria Enti.

Il Comitato Paritetico potrà adottare specifiche attività aventi lo scopo di implementare le tutele a favore dei consumatori ed anche di assicurare la trasparenza nel settore del turismo. Inoltre il Comitato Paritetico potrà approvare ogni ulteriore attività che riterrà utile, anche da realizzarsi in modo condiviso tra le Associazioni dei Consumatori e gli aderenti al Consorzio, anche al fine di rafforzare le sinergie nel settore del turismo.



Tabella contribuzione annua

	Ammontate totali dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione in nome proprio di pacchetti turistici e volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti turistici organizzati dai tour operator (valore al netto della provvigione spettante all'agenzia di viaggi intermediaria)	Contribuzione annua (premio) delle imprese di viaggi consorziate per la prestazione dei servizi di garanzia da parte dell'Assicurazione del Consorzio (art. 4 dello Statuto)	Massimale individuale ad agenzia di viaggi
1)	Fino a € 300.000	€ 350	€ 50.000
2)	> € 300.000 < o = € 500.000	€ 500	€ 100.000
3)	> € 500.000 < o = € 700.000	€ 650	€ 150.000
4)	> € 700.000 < o = € 900.000	€ 800	€ 180.000
5)	> € 900.000 < o = € 1.000.000	€ 900	€ 200.000
6)	> € 1.000.000 < o = € 1.500.000	€ 1.000	€ 300.000
7)	> 1.500.000 < o = € 2.250.000	€ 1.250	€ 350.000
8)	> 2.250.000 < o = € 3.000.000	€ 1.500	€ 400.000

La contribuzione annua copre il periodo dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017. Per gli ultimi due scaglioni l'Assicurazione del Consorzio si riserva l'assunzione del rischio relativo a ciascuna Impresa all'esito dell'esame dei documenti trasmessi. Per ammontari superiori a € 3.000.000 la quotazione dovrà essere decisa a seguito di specifica valutazione da parte dell'Assicurazione del Consorzio.



Come opera la copertura

Fallimento
(dichiarato
con sentenza)

Insolvenza AdV (= reiterati inadempimenti, impossibilità di ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni dell'AdV, fuga o latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali ove l'imprenditore svolge la propria attività d'impresa, trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolenta dell'attivo)

Richiesta del Turista all'Assicurazione del Consorzio

Rimborso pacchetto/rimpatrio (Centrale Operativa)



Esempio

Copertura Adv con volumi fino a € 300.000,00



L'Assicurazione rimborserà il prezzo di pacchetti o sosterrà rimpatri fino al massimale di € 50.000,00



La copertura ha massimale aggregato che risponderà fino a 3 milioni (cioè fino a default dei consorziati di 3 mln all'anno)



il Mibact, con nota del 28 giugno u.s., ha confermato l'obbligo di adempiere a partire dal 1 luglio 2016

“...rientra tra i doveri del professionista, ai sensi del rinvio operato dall’art. 32 del Codice del Turismo al D.L. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo. La vigilanza sul rispetto di tali adempimenti spetta in primo luogo alle Regioni, nell’ambito del generale potere di autorizzazione all’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggi e delle Imprese Turistiche. Inoltre, la fornitura di pacchetto “tutto compreso” senza adeguata copertura assicurativa, che è suscettibile di integrare pratica commerciale scorretta, ricade pertanto nell’ambito di competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 27, del DL 205/2006 (Codice del Consumo)...”

Avv. Federico Lucarelli





Provincia di Padova
SETTORE CULTURA TURISMO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prot.

Li

35131 PADOVA PIAZZA BARDELLA N 2

Rif.

OGGETTO: Art. 9 della L. 115/2015 "Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso". Procedura di infrazione n. 2012/4094". Comunicazioni.

Via PEC

Alle Agenzie di Viaggio
del territorio provinciale di Padova

Allegato: 1

Come noto, l'art. 9 della Legge 115/2015 ha profondamente modificato l'art. 50 (Assicurazione) ed abrogato l'art. 51 (Fondo nazionale di garanzia) del D.Lgs 79/2011.

Pertanto, dal 1^a luglio ¹ i contratti di turismo devono essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscano, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Detto obbligo grava sull'organizzatore e intermediario dei contratti di turismo organizzato.

Tanto si ricorda ai fini dell'adeguamento alla citata normativa. Si prega di comunicare allo scrivente Settore, via PEC, l'avvenuto adeguamento e l'indicazione della scelta della modalità (polizza assicurativa o garanzia bancaria).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Antonio Zaccaria
(con firma digitale)



Inviato: venerdì 5 agosto 2016 10:55

A: Consorzio Fogar Fiavet

Oggetto: Re: CERTIFICAZIONE AMMISSIONE CONSORZIO FOGAR E
COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHIO INSOLVENZA / FALLIMENTO
EX ART. 50, 2° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2011, N.
79 (CODICE DEL TURISMO)

Buongiorno,

la presente per confermarVi che gli uffici amministrativi settore turismo della
Provincia di **Padova** (chiedere della Dott.ssa Milani o Dott.ssa Sarubbi 0498201554)
hanno ritenuto la certificazione per rischio di insolvenza del consorzio Fogar documento
valido ai fini del rilascio della licenza e dei codici di protocollo generale per l'apertura
dell'attività di agenzia viaggi e tour operator.

cordiali saluti

